

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4909

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BONATESTA, PALOMBO, COZZOLINO, BORNACIN, PEDRIZZI, FLORINO, MEDURI, MAGNALBÒ, BOSI, SPECCHIA, PASQUALI, BUCCIERO, CARUSO Antonino, MULAS, MAGLIOCCHETTI, CASTELLANI Carla, PACE, MAGGI, BATTAGLIA, CUSIMANO, MONTELEONE, RAGNO, PASTORE, PORCARI, STIFFONI, BETTAMIO, BUCCI, PIREDDA, MORO, GERMANÀ e TURINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 DICEMBRE 2000

—————

Norme per la liquidazione al personale delle Forze dell’ordine dell’indennità pensionabile di cui all’articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Come è noto, per effetto dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, di riforma dell'amministrazione della pubblica sicurezza, per gli appartenenti alle Forze dell'ordine venne istituita l'indennità mensile pensionabile in luogo dell'indennità d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e dell'assegno di funzione previsto dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, da determinare in base alle funzioni attribuite, ai contenuti di professionalità richiesti nonché alle responsabilità ed ai rischi connessi al servizio.

Il Senato della Repubblica, nell'approvare il 4 marzo 1981 il disegno di legge sul nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza, impegnò il Governo a studiare la possibilità di estendere la citata indennità pensionabile al personale di tutte le Forze di polizia in quiescenza.

Con la legge 20 marzo 1984, n. 34, e con il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, venivano stabiliti i parametri della nuova indennità, ma con decorrenza dal 1° gennaio 1984 e con esclusione, pertanto, di tutto il personale già in quiescenza per qualsiasi motivo.

È opportuno evidenziare che, prima dell'entrata in vigore della legge n. 121 del 1981, l'indennità d'istituto pensionabile, allora esistente, veniva aggiornata per il personale in quiescenza, senza discriminazioni di sorta, ogni qualvolta questa veniva aumentata per il personale in servizio.

Citiamo in proposito le leggi 15 novembre 1975, n. 572, 27 maggio 1977, n. 284, e 5 agosto 1978, n. 505.

Questo riconoscimento consegue alla peculiarità dell'indennità stessa che, come già

detto, è comprensiva dei rischi sofferti dagli aventi diritto nell'arco della carriera propria del personale di polizia.

C'è da aggiungere che l'agente, il quale abbia subito una menomazione fisica in servizio e per causa di esso e sia stato in conseguenza riformato qualche giorno prima dell'approvazione di tale indennità, a tutt'oggi non percepisce nessun emolumento a tale titolo, al contrario del collega in quiescenza a domanda dopo il 1° gennaio 1984.

È come se il primo agente si fosse procurato volontariamente tale infermità, senza usufruire dell'indennità che, è forse il caso di ripetere, è compensativa dei rischi e dei disagi.

L'assurdità giuridica e morale di tale situazione è comprovata dalla circostanza che le vedove degli agenti caduti nell'adempimento del proprio dovere percepiscono tale indennità nella misura dovuta, non in base al grado, ma all'anno del decesso del proprio coniuge.

Già il Senato, nella seduta del 18 novembre 1987, tenendo conto dei vari disegni di legge presentati approvava, con il parere favorevole del Governo, un ordine del giorno, poi rimasto lettera morta per la sopraggiunta caduta della legislatura.

Sottoponiamo, pertanto, all'attenzione degli Onorevoli colleghi il presente disegno di legge che cerca di ovviare a tale palese discriminazione, restituendo parità di trattamento a situazioni analoghe e reinserendo il trattamento in questione nell'alveo della Costituzione, palesemente violata.

Per questo fondamentale motivo e per ragioni di equità, se ne raccomanda la sollecita approvazione, con il che si eliminerebbe un

motivo più che giustificato di malcontento di una categoria che si è sempre impegnata in prima linea per servire lo Stato. Malcontento che coinvolge ovviamente anche il personale

in servizio costretto a subire la stessa sorte, una volta posto a riposo, qualora dovessero perdurare tali criteri discriminatori nei contratti di lavoro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'indennità mensile pensionabile di cui all'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, è liquidata a tutto il personale in quiescenza, con precedenza per coloro i quali sono stati collocati a riposo da un maggior numero di anni, nella misura dell'80 per cento dell'indennità vigente, senza differenziazioni di alcun genere, a parità di grado e di anzianità di servizio.

Art. 2.

1. L'indennità pensionabile di cui all'articolo 1 è rivalutata automaticamente in relazione agli adeguamenti dell'indennità medesima corrisposta al personale in attività di servizio.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 20 miliardi di lire per il biennio 2001-2002, si provvede, quanto a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.